

Circolare

Alle : Autorità di polizia degli stranieri dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun
Autorità preposte al mercato del lavoro dei Cantoni nonché delle Città di Zurigo, Berna, Bienne, Thun, Winterthur e Losanna

Data: Berna-Wabern, 16 gennaio 2004

N° : 173-001

Applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone nel settore del ricongiungimento familiare

Gentili Signore, egregi Signori,

in data 5 giugno 2003 abbiamo emanato una circolare relativa all'impatto dell'Accordo sulla libera circolazione con gli Stati membri dell'UE/AELS (ALC)¹ sul ricongiungimento familiare. La circolare illustrava segnatamente i casi in cui è possibile respingere le domande abusive di ricongiungimento familiare. L'IMES è tuttora dell'avviso che possa essere mantenuta la prassi applicata sinora. Ciò indipendentemente dal fatto che le domande siano inoltrate in virtù della LDDS o dell'ALC.

Nel frattempo, il Tribunale federale ha emanato una decisione di principio² necessitante un adeguamento della predetta circolare. Secondo tale decisione di principio, i familiari provenienti da Stati terzi di persone cittadine dell'UE/AELS possono appellarsi all'ALC, al momento dell'ammissione, solo se sono già in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS.

La presente circolare sostituisce quella del 5 giugno 2003.

¹ RS 0.142.112.681 e RS 0.632.31

² DTF 2A.91/2003 del 4 novembre 2003, da pubblicare

1. Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al ricongiungimento familiare da parte di cittadini di Stati terzi parenti di cittadini dell'UE/AELS

- I cittadini di Stati terzi parenti di cittadini dell'UE/AELS possono appellarsi all'ALC solo se sono già in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS. I soggiorni temporanei in uno Stato dell'UE/AELS (soggiorni di perfezionamento, attività stagionali, turismo) non sono presi in considerazione.
- Se le persone interessate sono domiciliate in uno Stato terzo, la decisione relativa all'ammissione dei familiari è emanata in virtù della LDDS, dell'OLS e dell'articolo 8 CEDU (protezione della vita familiare).
- Se è autorizzato il ricongiungimento familiare, il soggiorno è regolato in ogni caso in virtù delle disposizioni dell'ALC. È pertanto rilasciato un permesso di dimora CE/AELS.
- Se, in virtù delle disposizioni dell'ALC, una persona si reca temporaneamente in un altro Stato parte dell'ALC in qualità di lavoratore dipendente al fine di potersi appellare alle disposizioni dell'ALC in materia di ricongiungimento familiare una volta rientrato nel Paese d'origine, non vi è abuso di diritto. Ciò vale anche per i cittadini svizzeri che rientrano in Svizzera.

Vedasi anche lo schema sul ricongiungimento di cittadini di Stati terzi in allegato.

In una sentenza del 4 novembre 2003³, il Tribunale federale afferma che i cittadini di Stati terzi parenti di cittadini di Stati dell'UE/AELS possono usufruire del diritto al ricongiungimento familiare giusta l'articolo 3 Allegato I ALC unicamente se risiedono già legalmente in uno Stato dell'UE/AELS.

La base di tale decisione è data dalla Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) del 23 settembre 2003⁴. Per la CdGCE era decisivo che l'ammissione di cittadini di Stati terzi nello spazio dell'UE, in caso di emanazione di disposizioni sul ricongiungimento familiare⁵, fosse di sola competenza degli Stati membri. Un soggiorno legale ai sensi di queste sentenze presuppone che sia stato rilasciato un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS. In caso di soggiorno temporaneo (soggiorno di perfezionamento, attività stagionali, turismo) non ci si può ancora attendere a una decisione d'ammissione definitiva nello spazio dell'UE/AELS. Tale ammissione definitiva costituisce un presupposto per potersi appellare alle disposizioni del diritto comunitario e dell'ALC in materia di ricongiungimento familiare. Giusta la predetta decisione della CdGCE (n.marg. 49), la decisione d'ammissione nello spazio dell'UE/AELS spetta agli Stati membri. Un diritto di soggiorno chiaramente limitato nel tempo non può pertanto condurre

³ DTF 2A.91/2003, consid. 3.6.1, 3.6.3; 3.6.4; 3.7; da pubblicare

⁴ CdGCE procedimento C-109/01, Secretary of State c. *Akrich*, n.marg. 49 segg.; può essere consultato in: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=62001J0109&lg=IT

⁵ Art. 10 ordinanza 1612/68 CE

automaticamente, grazie al matrimonio con un cittadino dell'UE/AELS, a un diritto di soggiorno più esteso e di durata indeterminata. Le Corti non si sono tuttavia ancora pronunciate sulla questione.

Se al momento della domanda, le persone interessate sono domiciliate in uno Stato terzo, sono applicabili le disposizioni nazionali in materia d'ammissione nel contesto del ricongiungimento familiare, nonché l'articolo 8 CEDU.

In Svizzera sono pertanto applicabili le disposizioni della LDDS (art. 17 cpv. 2) e dell'OLS (art. 38 seg.) in materia di ricongiungimento familiare. Occorre inoltre osservare l'articolo 8 CEDU in quanto la persona richiedente possiede un diritto di residenza garantito in virtù dell'ALC.

Dopo un'*ammissione* in virtù dell'ALC o della LDDS, il *regolamento del soggiorno* dei cittadini di Stati terzi interessati giusta le disposizioni dell'ALC (permesso di dimora CE/AELS unitario per l'intera famiglia) appare adeguato. Con la decisione positiva in materia d'ammissione, è dato il presupposto necessario, giusta il decreto del Tribunale federale, per il regolamento del soggiorno giusta l'ALC. Entrando in Svizzera, infatti, il richiedente, cittadino dell'UE/AELS, ha usufruito del suo diritto alla libera circolazione⁶ e il familiare cittadino di uno Stato terzo entrato nel contesto del ricongiungimento familiare beneficia, grazie all'ammissione giusta la LDDS, di un permesso di soggiorno durevole nello spazio dell'UE/AELS. Tuttavia, il Tribunale federale non si è pronunciato sulla questione.

Dal predetto decreto della CdGCE emergono inoltre i seguenti principi, da osservarsi nell'interpretazione dell'ALC:

- Le disposizioni dell'ALC in materia di ricongiungimento familiare non sono valesvoli in presenza di un *matrimonio fittizio* volto ad aggirare le prescrizioni d'ammissione⁷.
- Se una persona, in virtù dell'ALC, si reca temporaneamente in un altro Stato parte in qualità di lavoratore dipendente allo scopo di beneficiare di disposizioni nazionali più favorevoli in materia di ricongiungimento familiare per cittadini di Stati terzi, al suo ritorno nello Stato d'origine sono applicabili le disposizioni dell'ALC in materia di ricongiungimento familiare. In tal caso non vi è abuso di diritto⁸.

2. Impatto dell'ALC sul ricongiungimento familiare dei cittadini svizzeri

- I cittadini svizzeri non possono appellarsi all'ALC fintanto che non hanno usufruito personalmente dello stesso. Sussistono diritti garantiti per legge unicamente giusta la LDDS e l'articolo 8 CEDU (protezione della vita familiare).

⁶ DTF 129 II 249, consid. 4.2

⁷ Decisione Akrich, n.marg.. 57 e dispositivo di decisione n. 2

⁸ Decisione Akrich, n.marg. 55 - 56 e dispositivo di decisione n. 3

- Occorre perseguire una parità di trattamento fondamentale rispetto ai cittadini della CE/AELS. Si osservi tuttavia che i cittadini dell'UE/AELS possono farsi raggiungere dai loro familiari cittadini di Stati terzi in virtù dell'ALC solo se questi ultimi possiedono già un diritto di residenza durevole in uno Stato dell'UE/AELS.

Vedasi anche lo schema sul ricongiungimento di cittadini di Stati terzi in allegato.

L'ALC – come pure il diritto comunitario della CE – si applica unicamente a questioni transfrontaliere. I cittadini svizzeri possono appellarsi all'ALC unicamente se si sono avvalsi dei diritti legati alla libera circolazione delle persone. Tale è il caso qualora un cittadino svizzero rientri in patria con i familiari stranieri in provenienza da uno Stato membro della CE o dell'AELS⁹. Solo in siffatti casi sussiste un diritto garantito per legge al ricongiungimento familiare dei cittadini svizzeri, che va al di là di quanto sancito dagli articoli 7 e 17 capoverso 2 LDDS risp. dall'articolo 8 CEDU nonché dall'articolo 13 capoverso 1 della Costituzione federale¹⁰.

Occorre tuttavia perseguire una parità di trattamento fondamentale dei cittadini svizzeri rispetto ai cittadini dell'UE/AELS per quel che concerne il ricongiungimento familiare (onde evitare una discriminazione dei propri cittadini; cfr. anche lettera della Consigliera federale Ruth Metzler-Arnold ai membri della CCDGP del 18 febbraio 2003). Con l'articolo 3 capoverso 1^{bis} OLS (RS 823.21), la cerchia dei familiari di cittadini svizzeri che possono essere liberati dalle misure limitative dell'OLS è stata pertanto estesa, senza tuttavia che sia stato istituito un nuovo diritto garantito per legge. Il contenuto di tale disposizione coincide con quanto sancito dall'articolo 3 Allegato I ALC e vale indipendentemente dalla nazionalità dei familiari. Ambo gli articoli vanno pertanto interpretati in maniera identica (principio della parità di trattamento).

In virtù della decisione di principio del Tribunale federale, l'articolo 3 capoverso 1^{bis} OLS è pertanto applicabile ai familiari cittadini di Stati terzi solo qualora siano già in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS (per analogia alla decisione Akrich della CdGCE; vedi n. 1).

3. Presupposto di un alloggio conveniente per il ricongiungimento familiare

- Giusta la LDDS e l'ALC, il ricongiungimento familiare presuppone un alloggio conveniente.
- Se dopo il rilascio del permesso gli interessati lasciano l'appartamento senza motivo, è dato un indizio di un comportamento istitutivo di un abuso di diritto.

L'ALC come pure il diritto svizzero in materia di stranieri relativo ai cittadini di Stati terzi presuppongono, perché sia dato un diritto al ricongiungimento familiare,

⁹ cfr. DTF 129 II 249 consid. 4.2 e 4.3.

¹⁰ cfr. n. 623, 66 e 68 delle Istruzioni e commenti Entrata, dimora e domicilio nonché DTF 129 II 249, consid. 5.5

l'esistenza di un appartamento conveniente (art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC, art. 39 cpv. 2 OLS, RS 823.21, DTF 119 Ib 87 con riferimento all'art. 17 cpv. 2 LDDS). Nel caso di cittadini della CE/AELS, l'alloggio conveniente deve sussistere già al momento della domanda e dell'entrata dei familiari.

Per i cittadini svizzeri, il presupposto dell'alloggio conveniente è applicato solo indirettamente. Il fatto che non sia disponibile un alloggio per la famiglia o che un tale alloggio sia preso in affitto solo in vista della procedura di ricongiungimento familiare e abbandonato non appena terminata tale procedura (cfr. anche Sentenza della CdGCE del 18 maggio 1989, Rs. 249/86¹¹), può costituire un chiaro indizio di un matrimonio fittizio o di un altro comportamento istitutivo di un abuso di diritto (cfr. più oltre, n. 3 e 4).

4. Ricongiungimento dei coniugi – scioglimento del matrimonio e abuso di diritto

- L'ALC presuppone unicamente che il matrimonio sussista giuridicamente; non è richiesta la convivenza della coppia. Ciò vale anche per i cittadini svizzeri (art. 7 LDDS).
- Nel contesto della LDDS e dell'ALC, è possibile rifiutare il permesso in caso di matrimonio fittizio o di mantenimento abusivo del matrimonio alla deriva.
- Dopo lo scioglimento del matrimonio (divorzio/decesso), i cittadini della CE/AELS possiedono, nella maggior parte dei casi, un diritto di soggiorno proprio.

Il diritto di soggiorno del coniuge di un cittadino dell'UE/AELS sancito dall'ALC presuppone unicamente, come per i cittadini svizzeri, che il matrimonio sussista giuridicamente (art. 7 LDDS). Per i cittadini di Stati terzi occorre inoltre che siano già in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS. In assenza di un siffatto permesso di soggiorno, l'ammissione è retta dalla LDDS e dall'OLS (vedi n. 1).

In caso di separazione dei coniugi senza scioglimento del matrimonio, il diritto di soggiorno non perde pertanto la propria validità (cfr. Istruzioni OLCP¹² n. 8.6 e Istruzioni LDDS¹³, n. 623.12). Occorre tuttavia che il matrimonio sia voluto. In assenza di una volontà di matrimonio e se lo stesso è volto esclusivamente a eludere le prescrizioni d'ammissione, non è dato un diritto di soggiorno. Ciò vale anche per i coniugi che possono appellarsi all'ALC (cfr. n. 1 della predetta decisione Akrich della

¹¹ Da consultare sotto: <http://curia.eu.int/de/index.htm> e http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61986J0249&lg=D

¹² da consultare sotto: http://www.imes.admin.ch/personenverkehr/weisung/weisung_vep_i.pdf

¹³ da consultare sotto: http://www.imes.admin.ch/rechtsgrundlagen/weisungen_gruen/index_i.asp

CdGCE¹⁴ e Decisione del Consiglio sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi¹⁵).

È parimenti dato un abuso di diritto qualora il coniuge straniero si prevalga di un matrimonio mantenuto solo (formalmente) allo scopo di ottenere o di non perdere il permesso di soggiorno (DTF 121 II 104; DTF 123 II 49; DTF 127 II 49 e DTF 128 II 97 concernente l'annullamento della naturalizzazione). Bisogna che sussistano segni chiari del fatto che i coniugi non desiderano più vivere in unione coniugale e che tale unione è del tutto improbabile (DTF 127 II 49 consid. 5a pag. 56seg.). Un tale indizio può essere dato dal fatto che è stato preso in affitto un alloggio solo in vista della procedura e che lo stesso è abbandonato immediatamente dopo il rilascio del permesso, per cui i familiari non coabitano più.

Va tuttavia rilevato che, in caso di scioglimento del matrimonio (p.e. divorzio o decesso del coniuge svizzero), i familiari provenienti da Stati dell'UE/AELS possono prevalersi, in virtù dell'ALC, di un diritto di soggiorno proprio, non computato sui contingenti (art. 12 OLCP, RS 142.203). Se le persone interessate esercitano un'attività lucrativa o dispongono di mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, anche dopo un divorzio il loro soggiorno non è rimesso in questione – neppure qualora non possiedano ancora un diritto di rimanere ai sensi dell'ALC.

In caso di scioglimento del matrimonio, i familiari di un cittadino svizzero o di un cittadino dell'UE/AELS, provenienti da uno Stato terzo, non possono invece per principio appellarsi alle disposizioni dell'ALC. Continua pertanto a sussistere il pericolo che, appellandosi (abusivamente) al ricongiungimento familiare, queste persone intendano in realtà aggirare le prescrizioni d'ammissione.

Per l'attività lucrativa (ammissione sul mercato del lavoro, cambiamento di professione o di posto) del coniuge di un cittadino svizzero continuano ad essere applicabili le disposizioni della LDDS e dell'OLS (art. 3 LDDS; art. 3, art. 9 -12, capitolo 5 - 7 OLS). È dato – come sinora – un diritto costituzionale all'esercizio di un'attività lucrativa e quindi al rilascio di un pertinente permesso (libertà economica, DTF 123 I 212segg.).

5. Ricongiungimento dei figli – limite d'età e abuso di diritto

- Giusta l'ALC, l'età massima per il ricongiungimento dei figli è di 21 anni. Se i figli sono a carico, non vi è limite d'età. Se i figli sono cittadini di Stati terzi, essi devono inoltre essere in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS. Ciò vale anche per i cittadini svizzeri maggiori di 18 anni, nonostante non vi sia un diritto garantito per legge in tal senso (art. 3 cpv. 1^{bis} OLS).

¹⁴ CdGCE Procedimento C-109/01, Secretary of State c. *Akrich*, n.marg. 57 e Dispositivo di decisione n. 2

¹⁵ Risoluzione 97/C 382/01 del 4 dicembre 1997 da consultare sotto:

<http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l33063.htm>

- In virtù della LDDS e dell'ALC, è possibile respingere le domande abusive di ricongiungimento dei figli.
- Le domande di ricongiungimento familiare vanno inoltrate il più rapidamente possibile dopo l'entrata delle persone richiedenti o l'insorgere del vincolo familiare; se l'inoltro avviene tardivamente, i motivi del ritardo vanno esaminati da vicino.
- Le domande concernenti figli maggiorenni o che si apprestano a divenirlo devono essere particolarmente motivate.

Vedasi anche lo schema sul ricongiungimento di cittadini di Stati terzi in allegato.

Il limite d'età sancito dall'articolo 3 Allegato I ALC per il ricongiungimento dei figli è di 21 anni; non vi è invece limite d'età per i figli a carico. Giova tuttavia considerare che con il compimento del 18° anno d'età i figli diventano maggiorenni. Solitamente, a quell'età, essi possono essere indipendenti e autonomi rispetto ai genitori. Le domande di ricongiungimento familiare differito concernente figli maggiori di 18 anni vanno pertanto debitamente motivate nel contesto dell'obbligo di cooperazione sancito dall'articolo 3 capoverso 2 LDDS.

Ciò vale anche per i figli stranieri di un cittadino svizzero o per i figli (stranieri) di primo letto del coniuge straniero di un cittadino svizzero (art. 3 cpv. 1 lett. c^{bis} OLS). Tuttavia, è dato un diritto garantito per legge solo fino all'età di 18 anni (applicazione per analogia dell'art. 17 cpv. 2 LDDS). Siccome né l'ALC né la giurisprudenza della CdGCE – per quanto noto – distinguono tra ricongiungimento ordinario da parte di ambo i genitori e ricongiungimento differito da parte di un genitore divorziato o separato, l'IMES reputa che occorra esaminare unicamente se il ricongiungimento familiare è abusivo o no¹⁶.

Se i figli sono cittadini di uno Stato terzo, sono inoltre applicabili le disposizioni dell'ALC e dell'articolo 3 capoverso 1^{bis} OLS relative al ricongiungimento familiare, purché detti figli siano in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato membro dell'UE/AELS. In assenza di un siffatto permesso di soggiorno, l'ammissione è retta dalla LDDS e dall'OLS (cfr. n. 1).

Indipendentemente dal fatto che la domanda di ricongiungimento familiare poggia sulle disposizioni dell'ALC o della LDDS, le autorità possono rifiutarla in caso di abuso di diritto. In tali casi occorre considerare in particolare che i figli provenienti da Stati non membri della CE/AELS possiedono unicamente un diritto di soggiorno derivato e non possono pertanto prevalersi autonomamente delle disposizioni dell'ALC. Per principio, il loro diritto di soggiorno resta ognora dipendente da quello originario del parente cittadino dell'UE/AELS, a meno che non siano in possesso di un permesso di domicilio (è fatto salvo il diritto di rimanere; vedi Istruzioni OLCP).

¹⁶ Per la prassi adottata sinora, cfr. Istruzioni LDDS, n. 666.3, da consultare sotto http://www.imes.admin.ch/rechtsgrundlagen/weisungen_gruen/index_i.asp

Si può presupporre un abuso di diritto qualora vi siano chiari indizi che la domanda di ricongiungimento familiare è motivata prevalentemente da interessi economici, non già dall'intenzione di ricostituire l'unione familiare in Svizzera. In siffatti casi, il ricongiungimento familiare è volto unicamente ad aggirare le prescrizioni d'ammissione (cfr. DTF 126 II 329, consid. 2 - 4 e DTF 129 II 11, consid. 3).

Senso e scopo del ricongiungimento familiare non sono raggiunti qualora i familiari residenti in Svizzera vivono per anni separatamente dai figli e li fanno venire in Svizzera solo quando questi sono in procinto di raggiungere l'età massima oltre la quale non vi è più un diritto al ricongiungimento familiare. Più si aspetta, senza un motivo sufficiente, a sollecitare il ricongiungimento e maggiore è l'età dei figli, più vi è da chiedersi se il motivo della domanda è veramente la ricostituzione dell'unione familiare o non piuttosto il desiderio di ottenere abusivamente il rilascio di un permesso di dimora o domicilio (vedi anche le considerazioni della CdGCE in merito alla problematica analoga dei matrimoni fittizi nella decisione Akrich, n. 1 della presente circolare).

Le seguenti circostanze possono, da sole o unitamente ad altri fatti, indurre a ritenere che ci si trova dinanzi a un abuso di diritto:

- Domande concernenti figli di primo letto maggiorenni o in procinto di divenirlo, qualora il genitore proveniente da uno Stato terzo e residente in Svizzera solleciti il ricongiungimento familiare poco dopo la naturalizzazione, senza esservi indotto da validi motivi familiari (p.e. se viene meno la persona alle cui cure era affidato il giovane, oppure in caso di bisogno di assistenza per malattia o invalidità).
- Domande concernenti figli che hanno già terminato la scuola dell'obbligo nel Paese d'origine, nonostante dal profilo giuridico la domanda di ricongiungimento familiare avrebbe potuto essere inoltrata già prima e se le circostanze consentono di dedurre che la domanda è volta anzitutto ad offrire ai figli migliori opportunità professionali ed esistenziali nel nostro Paese.
- Domande concernenti figli con i quali la persona richiedente non intrattiene più rapporti stretti a motivo di una separazione di molti anni e il cui ricongiungimento costituirebbe un evidente sradicamento da una realtà conosciuta.

Ciò vale di principio anche per le domande depositate in comune da ambo i genitori. Secondo la prassi del Tribunale federale, in siffatti casi la protezione della vita familiare riveste un'importanza maggiore. È infatti verosimile che i richiedenti perseguano effettivamente e in prima linea la ricostituzione della comunità familiare.

Le disposizioni relative al ricongiungimento familiare sono volte a consentire la ricostituzione dell'intera comunità familiare, nel contesto dell'ALC come in quello della LDDS. Solitamente, dunque, le pertinenti domande dovrebbero essere inoltrate poco dopo l'entrata della persona autorizzata a risiedere nel nostro Paese oppure, qualora il vincolo familiare subentri in un secondo tempo, immediatamente dopo l'insorgere di tale vincolo. Se tale non è il caso, devono sussistere importanti motivi.

Anche il nuovo articolo 17 capoverso 2^{bis} LDDS è volto a garantire un ricongiungimento per quanto possibile rapido dei figli di persone titolari di un

permesso di dimora. Tale disposizione, unitamente alla nuova legge sulla formazione professionale (LFP), è entrata in vigore il 1° gennaio 2004¹⁷. I figli devono, per quanto possibile, poter conseguire una formazione in Svizzera. Con ciò è fortemente facilitata la loro integrazione sociale e professionale.

Lo stesso obiettivo è perseguito dal Consiglio federale nel disegno di legge federale sugli stranieri (LStr¹⁸). Giusta l'articolo 46 LStr, il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata; in casi di rigore personale possono essere consentite deroghe (cfr. Messaggio concernente la LStr, FF 2002 pag. 3370).

È pertanto lecito aspettarsi che le domande di ricongiungimento familiare siano depositate il più rapidamente possibile, giusta le disposizioni dell'ALC e della LDDS, una volta la persona autorizzata a risiedere in Svizzera sia entrata sul territorio del nostro Paese oppure dopo l'insorgere del vincolo familiare, e ciò indipendentemente dall'età dei figli. Le domande inoltrate più tardivamente vanno debitamente motivate dalle persone richiedenti nel contesto del loro obbligo di collaborazione (art. 3 cpv. 2 LDDS). Possono essere fatti valere motivi familiari impellenti quali un cambiamento dei rapporti di affidamento in seguito a decesso, malattia, invalidità, ecc. In assenza di una motivazione sufficiente occorrerà verificare più a fondo se la domanda non è abusiva.

6. Ricongiungimento di parenti in linea ascendente e di figli maggiori di 21 anni – presupposti finanziari e abuso di diritto

- Il ricongiungimento familiare giusta l'ALC può essere invocato solo se si tratta di familiari a carico. La pertinente situazione di bisogno deve essere effettiva e dimostrata.
- I familiari cittadini di Stati terzi devono inoltre essere in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS.
- Per i parenti di cittadini svizzeri sono applicabili i medesimi presupposti (art. 3 cpv. 1^{bis} OLS, senza tuttavia un diritto garantito per legge).

I figli maggiori di 21 anni e i parenti in linea ascendente possono essere ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare a condizione che siano a carico (art. 3 cpv. 2 Allegato I ALC; art. 3 cpv. 1^{bis} lett. b OLS). Non è necessario che vi sia un obbligo di assistenza in base al diritto civile. Basta che il familiare in questione abbia effettivamente beneficiato di un aiuto prima della sua entrata in Svizzera. La giurisprudenza della CdGCE non precisa l'ammontare delle prestazioni finanziarie. Esse devono comunque rivestire una certa portata, senza tuttavia che la persona che ne beneficia necessiti di una presa a carico completa (cfr. Sentenza CdGCE del 18 maggio 1989, Rs. 249/86¹⁹). La persona che beneficia dell'aiuto deve trovarsi in

¹⁷ FF 2002 7428 segg.; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/7428.pdf>

¹⁸ FF 2002 3466 segg.; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/3466.pdf>

¹⁹ Da consultare sotto:

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61985J0316&lg=IT

una situazione di bisogno effettiva e dimostrata (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. c Allegato I ALC).

L'aiuto versato non deve mirare ad aggirare le disposizioni in materia d'ammissione. Senso e scopo della disposizione in narrativa è altresì quello di rendere possibile la vita familiare in Svizzera.

Se i familiari sono originari di uno Stato terzo, le disposizioni dell'ALC in materia di ricongiungimento familiare possono essere invocate solo se essi sono in possesso di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS (cfr. n. 1). In assenza di un siffatto permesso di soggiorno, l'ammissione è retta dall'articolo 13 lettera f o dall'articolo 36 OLS (casi di rigore). Va inoltre osservato l'articolo 8 CEDU, in quanto la persona richiedente possiede un diritto di residenza garantito in virtù dell'ALC (DTF 120 Ib 257).

Questi presupposti sono parimenti vevoli per le domande depositate da cittadini Svizzeri o dai rispettivi coniugi stranieri. In vista della parità di trattamento rispetto ai cittadini dell'UE/AELS, l'articolo 3 capoverso 1^{bis} OLS va interpretato allo stesso modo dell'articolo 3 Allegato I ALC. Se i familiari sono originari di uno Stato terzo, l'articolo 3 capoverso 1^{bis} OLS è applicabile solo in presenza di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato dell'UE/AELS (cfr. anche n. 2). Negli altri casi, l'ammissione è possibile solo nel contesto dell'articolo 13 lettera f o dell'articolo 36 OLS (casi di rigore).

Per i lavoratori dipendenti che possono appellarsi all'ALC, la dipendenza dall'assistenza sociale non costituisce più un motivo d'espulsione. Se vi è motivo di ritenere che il ricongiungimento familiare sfocerà in una dipendenza dall'assistenza sociale, non è più possibile rifiutare le domande. Il rifiuto di una domanda a motivo dell'assenza di mezzi finanziari sufficienti sarà possibile solo per le persone senza attività lucrativa in Svizzera oppure per i lavoratori indipendenti (cfr. n. 8.5 Istruzioni OLCP). Questi principi vanno applicati anche alle domande di cittadini svizzeri o dei loro coniugi stranieri.

Le persone disoccupate che beneficiano già dell'assistenza sociale non possono tuttavia appellarsi senz'altro alla libera circolazione. Le domande di ricongiungimento familiare per parenti in linea ascendente o per figli maggiori di 21 anni possono pertanto essere rifiutate se le persone richiedenti, di nazionalità svizzera o di uno Stato membro dell'UE/AELS, sono già del tutto dipendenti dall'assistenza pubblica. In siffatti casi, le persone richiedenti non sono infatti in grado di garantire il contributo in base al quale potrebbero far valere un diritto al ricongiungimento familiare (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. c Allegato I ALC).

7. Permesso di dimora – durata di validità e tasse

Il coniuge di un cittadino svizzero, proveniente da uno Stato terzo, ottiene come sinora un permesso di dimora giusta l'articolo 5 LDDS, la cui validità al primo rilascio è, secondo la prassi, di un anno. Al momento del rinnovo, le autorità sono libere di prevedere una durata di validità maggiore in vista della durata di validità di cinque

anni dei permessi rilasciati ai coniugi di cittadini dell'UE/AELS. È ad esempio possibile prorogare il permesso di due anni per volta sino al rilascio del permesso di domicilio.

Se è riscossa una tassa solo al rilascio del primo permesso di dimora, è possibile conseguire la parità di trattamento dal profilo delle tasse.

Non esiste tuttavia un diritto generale alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dell'UE/AELS (vedi n. 2).

Auspichiamo che le presenti informazioni e considerazioni potranno esservi utili nel disbrigo del vostro lavoro quotidiano. Ringraziandovi della preziosa collaborazione vi porgiamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

dott. Eduard Gnesa
Direttore

Allegato: Schema sul ricongiungimento di cittadini di Stati terzi

Allegato: Schema Regolamentazione del ricongiungimento familiare

1. Cittadini dell'UE/AELS con familiari cittadini di Stati terzi:

Attuale luogo di dimora dei cittadini di uno Stato terzo:	Condizioni d'ammissione giusta:	Regolamento del soggiorno giusta:
Dimora durevole in uno Stato dell'UE/AELS	ALC, anche figli maggiori di 21 anni e parenti in linea ascendente o discendente a carico.	ALC (permesso CE/AELS)
Dimora in uno Stato terzo o soggiorno temporaneo in uno Stato dell'UE/AELS	LDDS/OLS (Figli maggiori di 18 anni e parenti in linea ascendente e discendente solo in casi di rigore, art. 13 lett. f o art. 36 OLS)	ALC (permesso CE/AELS)

2. Cittadini svizzeri con parenti cittadini di Stati terzi:

Attuale luogo di dimora dei cittadini di uno Stato terzo:	Condizioni d'ammissione giusta:	Regolamento del soggiorno giusta:
Dimora durevole in uno Stato dell'UE/AELS	LDDS/OLS, possibile anche per figli maggiori di 21 anni e parenti in linea ascendente e discendente a carico (non vi è un diritto garantito per legge; art. 3 cpv. 1 ^{bis} OLS)	LDDS/OLS
Dimora in uno Stato terzo o soggiorno temporaneo in uno Stato dell'UE/AELS	LDDS/OLS (figli maggiori di 18 anni e parenti in linea ascendente e discendente solo in casi di rigore, art. 13 lett. f o art. 36 OLS)	LDDS/OLS